

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata della società

- 1)** È costituita una società per azioni denominata "Autostrade Lombarde S.P.A."
- 2)** La società ha sede in Brescia (BS) e potrà istituire unità operative, uffici, rappresentanze sia in Italia che all'estero.
- 3)** La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 2 – Oggetto e scopo sociale

- 1)** La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e la gestione di autostrade o strade assentite in concessione a norma di legge, nonché di altre infrastrutture di comunicazione, di trasporto e di telecomunicazione. La società può inoltre assumere incarichi di progettazione per conto terzi o comunque sfruttare a fini economici le conoscenze e le esperienze acquisite in relazione alle attività sociali. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale e nei limiti dello stesso, la Società potrà altresì svolgere ogni e qualsivoglia attività necessaria per la sperimentazione di nuove tecnologie (smart road, e-highway, ecc.) e per la loro eventuale brevettazione e implementazione sulle infrastrutture nazionali e internazionali, nonché promuovere l'adozione di tali nuove tecnologie su altre strade, autostrade, porti, aeroporti e città, presentando offerte e proposte ad Amministrazioni dello Stato, enti locali, altri enti pubblici e da enti e soggetti privati, residenti in Italia e all'estero.
- 2)** Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari funzionalmente connesse all'oggetto sociale, compatibilmente con quanto disposto dalla normativa di riferimento, escluse soltanto le attività espressamente riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti.
- 3)** La società può concedere garanzie e obbligazioni. La società può, inoltre, contrarre mutui di qualsiasi specie, compatibilmente con quanto disposto dalla normativa di riferimento.
- 4)** La società può assumere e amministrare interessenze e partecipazioni in altre società o Enti aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, provvedere e concorrere al finanziamento e al coordinamento tecnico, amministrativo, commerciale e finanziario delle società od Enti ai quali partecipa.

Art. 3 – Disposizioni sul capitale sociale e sui soci

- 1)** Il capitale sociale è di euro 467.726.626 (quattrocentosessantasettemilionisettecentoventiseimilaseicentoventisei) ed è diviso in 467.726.626 (quattrocentosessantasettemilionisettecentoventiseimilaseicentoventisei) del valore nominale di euro uno (1) cadauna. I soci potranno effettuare nei confronti della società versamenti in conto capitale o a fondo perduto nonché finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di raccolta del risparmio.
- 2)** Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce, quale proprietario delle azioni, che l'intestatario di esse o il possessore se le azioni sono al portatore.
- 3)** In caso di alienazione viene riconosciuto ai soci il diritto di prelazione.
- 4)** Qualora il diritto di prelazione sia esercitato da più di un socio, viene riconosciuto in misura proporzionale al numero di azioni possedute.
- 5)** Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato secondo la procedura di seguito indicata.
- 6)** Il socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni (l'"Azionista") dovrà comunicarlo al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando gli acquirenti (la "Controparte"), il prezzo, le condizioni e le modalità della cessione.

7) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare comunicazione degli elementi di cui al punto precedente agli altri soci entro sette (7) giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Azionista.

8) Ciascun socio che intenda esercitare il proprio diritto di prelazione dovrà comunicarlo all’Azionista e darne nel contempo notizia al Presidente del consiglio di amministrazione, nel termine di novanta (90) giorni dalla data di ricezione della comunicazione inviatagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente punto 7).

9) Qualora il diritto di prelazione venga esercitato, l’Azionista deve trasferire ai soci la partecipazione offerta, alle condizioni comunicate, entro i 30 giorni successivi rispetto allo scadere del termine di cui al precedente punto 8). Se, trascorso detto termine, il diritto di prelazione non è stato esercitato, l’Azionista può trasferire la quota offerta alla Controparte entro i successivi novanta giorni alle medesime condizioni di quelle comunicate agli altri soci. In difetto, l’Azionista che intende procedere al trasferimento della partecipazione dovrà nuovamente azionare la presente procedura.

10) Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo, da chiunque effettuate, dovranno essere trasmesse con lettera raccomandata A.R. ovvero posta elettronica certificata (PEC).

11) Le limitazioni al trasferimento delle azioni di cui al presente articolo non si applicheranno nel caso di trasferimento a favore di
(i) società controllanti, direttamente o indirettamente, l’Azionista;
(ii) società controllate, direttamente o indirettamente, dell’Azionista ovvero
(iii) società controllate, direttamente o indirettamente, dalla medesima società che controlla, direttamente o indirettamente, l’Azionista,
essendo inteso che, ai fini del presente Statuto, la nozione di “controllo” sarà quella di cui all’art. 2359, 1° comma, n. 1) e 2), del Codice Civile.

12) In aggiunta ai casi precedente punto 11), in caso di trasferimento tra società cooperative le limitazioni al trasferimento delle azioni di cui al presente articolo non si applicheranno nel caso in cui la società cooperativa trasferente e quella trasferitaria siano fra loro consorziate.

13) Fermo restando quanto precede, la prelazione di cui al presente articolo non trova applicazione nel caso di costituzione ovvero escussione di pegno su azioni concesso a favore di terzi creditori della Società che siano banche, intermediari finanziari o altre istituzioni finanziarie italiane o estere.

14) Il domicilio dei soci, relativamente ai rapporti con la società, è eletto, a tutti gli effetti di legge, presso l’indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 4 – Disposizioni sull’assemblea ordinaria e sull’assemblea straordinaria

1) L’Assemblea è convocata, in via ordinaria ed in via straordinaria, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nei casi e nei modi di legge; la convocazione può essere anche effettuata mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell’Assemblea (ex art. 2366 comma 3° del Codice Civile).

2) L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’avviso di convocazione può essere trasmesso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro amministratore indicato dall’organo consiliare contestualmente alla delibera di convocazione dell’Assemblea.

3) Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società lo richiedano, l’Assemblea ordinaria può venire convocata dal Consiglio entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

4) Sono valide, in ogni caso, le assemblee a cui partecipi la totalità dei soci e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, anche in assenza delle formalità di convocazione.

5) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, se conformi alla legge e al presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci.

6) L'Assemblea è presieduta dalla persona indicata dai soci con il voto della maggioranza dei presenti. Ove i soci non indichino alcuno dei presenti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'amministratore delegato, se nominati.

7) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la legale costituzione e verificare i poteri di rappresentanza degli intervenuti nonché compiere le attività di cui all'art. 2371 del Codice Civile.

8) L'Assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi per audio o videoconferenza, ove previsto dall'avviso di convocazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), le modalità dei collegamenti stessi.

9) L'avviso di convocazione può essere inviato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da qualsiasi altro amministratore.

10) Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, nel caso in cui la verbalizzazione non sia effettuata da notaio.

11) Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei soggetti cui spetta il diritto di voto, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei soggetti cui spetta il diritto di voto.

12) Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, tanto in prima che in seconda convocazione, funzionano e deliberano con le maggioranze previste dal Codice Civile.

13) Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, l'emissione di azioni privilegiate e di prestiti obbligazionari e l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie è sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.

Art. 5 - Disposizioni sull'amministrazione della società

1) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri variabile da tre (3) a nove (9), eletti dall'Assemblea.

2) Le designazioni degli amministratori sono corredate da un breve profilo personale e professionale di ciascun soggetto, nonché dalle dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura, la designazione o l'indicazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e

professionalità, nonché l'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi incluse quelle ex art. 2382 c.c.

3) Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci, coloro che, almeno per i due esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ovvero sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Il divieto ha la durata di tre anni dell'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

4) Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

(i) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria, ovvero alla reclusione non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo; - non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

(ii) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dell'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo sostituito dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

(iii) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

5) L'Assemblea, ove richiesta, accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, di incompatibilità, e di decadenza, successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Spetta altresì all'Assemblea deliberare in merito alla sospensione dalla carica di amministratore.

6) Gli amministratori possono anche non essere soci; essi durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea al momento della nomina e comunque per durata non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

7) Qualora, nel corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione nei modi stabiliti dal Codice Civile.

8) Qualora, per qualsiasi causa, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

9) Se non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri il Presidente e potendo altresì eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente stesso nei casi di assenza o impedimento.

10) Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, con avviso scritto, anche tramite fax o posta elettronica, indirizzato ai consiglieri e ai sindaci al loro domicilio, almeno tre (3) giorni prima della data fissata. A tal fine, gli amministratori hanno l'obbligo di indicare i propri recapiti (fax, posta elettronica, posta elettronica certificata o quant'altro). Detta convocazione verrà inviata per

conoscenza, nei termini di cui sopra, anche al Direttore Generale che parteciperà quale invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

11) In caso di eccezionale e motivata urgenza, le convocazioni possono effettuarsi con le stesse forme con un preavviso di almeno ventiquattro (24) ore.

12) Il Consiglio di Amministrazione viene convocato almeno tre volte l'anno, oppure ogni volta in cui ne facciano richiesta due (2) consiglieri o il Collegio Sindacale, entro cinque (5) giorni dalla richiesta stessa.

13) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ovvero nel caso in cui il Presidente non provveda entro i termini alla convocazione richiesta ai sensi del punto 12), la convocazione può essere effettuata dal Vice Presidente o dall'amministratore delegato, se nominati, ovvero da qualunque amministratore.

14) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

15) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

16) Le deliberazioni devono constare dal verbale firmato da chi presiede la riunione e dal segretario; i verbali vengono trascritti nell'apposito libro.

17) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza e/o audio conferenza, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione. In caso di mancata indicazione della predetta modalità nell'avviso di convocazione, la riunione si intenderà comunque regolarmente costituita ove sia accertata la partecipazione di tutti i Consiglieri in carica e di tutti i membri del Collegio Sindacale.

18) In tal caso, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza, in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico.

19) Qualora le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza o in audio conferenza, deve tassativamente essere assicurata:

(i) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;

(ii) la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere (anche via fax o posta elettronica), assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa e simultaneità del voto.

20) Nel caso di collegamento audiovisivo e/o telefonico, la riunione del Consiglio di Amministrazione si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

21) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale e che non siano riservati tassativamente dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

22) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore delegato e/o un Direttore Generale, fissandone la remunerazione e i poteri. Al Presidente, al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e al Comitato Esecutivo, nonché eventualmente anche a singoli Consiglieri, possono essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione tutti quei poteri che sono per legge o per statuto delegabili.

23) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio; l'Assemblea inoltre potrà assegnare agli stessi un compenso in misura fissa, unica o periodica.

24) Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, che non può in nessun caso delegarle, le decisioni riguardanti le materie di seguito indicate (in seguito le "Decisioni Rilevanti"):

(1) proposte da sottoporre all'assemblea straordinaria della Società concernenti le seguenti materie: (a) aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione e aumenti di capitale da liberarsi in natura; (b) fusioni e scissioni (con esclusione di quelle di cui agli Articoli 2505, 2505bis e 2506ter del codice civile); (c) emissione di prestiti obbligazionari convertibili o altri strumenti finanziari con esclusione o limitazione del diritto di opzione; (d) modifiche delle disposizioni statutarie concernenti l'oggetto sociale nei limiti in cui tali modifiche comportino un cambiamento significativo dell'attività della Società;

(2) allargamento dei settori di attività della Società diversi da quelli nei quali attualmente opera e/o che comportino una modifica dell'indirizzo della Società;

(3) decisioni concernenti il rilascio di garanzie per debiti di terzi, senza limiti di importo;

(4) decisioni concernenti l'assunzione da parte della Società di finanziamenti e/o mutui a medio e/o lungo termine;

(5) decisioni concernenti il rilascio da parte della Società di fidejussioni;

(6) decisioni inerenti alla partecipazione della Società a joint venture, iniziative commerciali, gare di appalto o di concessione, presentazione di progetti e/o proposte per attività di sperimentazione, implementazione e innovazione tecnologica in ambito infrastrutturale (smart road, e-highway, ecc.) o altre iniziative analoghe;

(7) decisioni inerenti alla trasferibilità delle azioni della Società.

Art. 6 - Comitato Esecutivo

1) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da tre (3) a sei (6) membri. Il Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato, sono membri di diritto del Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è l'organo di gestione della società nei limiti dei poteri delegatigli.

2) Ai membri del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio; il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, inoltre, potrà assegnare agli stessi un compenso in misura fissa, unica o periodica.

3) Il Comitato Esecutivo dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

4) Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più componenti del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione.

5) Qualora, per qualsiasi causa, venisse a mancare la maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo, si intende decaduto l'intero Comitato e deve subito convocarsi il Consiglio di Amministrazione per la nomina dei nuovi membri.

6) Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente designato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla nomina del Comitato stesso. In caso di sua assenza o impedimento, può provvedervi qualsiasi membro del Comitato Esecutivo.

7) Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente con avviso scritto, anche tramite fax o posta elettronica, indirizzato ai membri al loro domicilio, almeno tre (3) giorni prima della data fissata. A tal fine, i membri del Comitato hanno l'obbligo di indicare i propri recapiti (fax, posta elettronica, o quant'altro).

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, quale invitato, il Direttore Generale.

8) In caso di eccezionale e motivata urgenza, le convocazioni possono effettuarsi con le stesse forme con un preavviso di almeno ventiquattro (24) ore.

9) La convocazione può essere effettuata da qualunque membro del Comitato: (a) in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato; (b) nel caso in cui la richiesta di convocazione sia formulata congiuntamente da almeno due (2) membri del Comitato e il Presidente del Comitato stesso non vi provveda, per qualunque motivo, entro il termine di tre (3) giorni successivi alla formulazione della richiesta. In ogni caso, il Comitato Esecutivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

10) Per la validità delle deliberazioni del Comitato si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

11) Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato da chi presiede la riunione del Comitato Esecutivo e dal segretario; i verbali vengono trascritti in un apposito registro e vengono comunicate (anche tramite fax o posta elettronica) ai membri del Comitato Esecutivo che non hanno preso parte alla riunione del Comitato Esecutivo.

12) Le riunioni del Comitato possono tenersi in videoconferenza e/o audioconferenza, secondo le medesime modalità e alle medesime condizioni previste per lo svolgimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – Presidenza

1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha i poteri che gli sono stati attribuiti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

2) In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente, nell'ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dall'amministratore delegato, se nominato, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

3) Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Art. 8 - Rappresentanza legale e firma sociale

1) La rappresentanza della società e la firma sociale anche in giudizio spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi ingerenza o responsabilità.

2) La rappresentanza anche in giudizio e la firma sociale spettano altresì ai consiglieri delegati, nonché all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominati, nell'ambito dei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio.

3) Ciascuno dei suddetti legali rappresentanti potrà nominare procuratori per determinate operazioni ed atti o categorie di atti.

Art. 9 - Bilancio e riparto utili

1) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno (31) dicembre di ogni anno ed entro i termini di legge gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio.

2) Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, dopo il prelievo del cinque per cento per la riserva ordinaria, sino a quando quest'ultima abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra il capitale sociale in misura proporzionale alle azioni, ovvero, in tutto o in parte, accantonati a riserve, salva tuttavia ogni

altra eventuale deliberazione assembleare e salvi i diritti patrimoniali degli strumenti finanziari partecipativi emessi

3) I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla loro esigibilità si intenderanno prescritti.

Art. 10 - Collegio Sindacale

1) Il Collegio Sindacale è costituito da tre (3) sindaci effettivi e da due (2) supplenti.

2) Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi, è rieleggibile ed è compensato con un emolumento annuo determinato dall'assemblea che provvede alla nomina.

3) Il funzionamento del Collegio Sindacale è disciplinato dalle norme del Codice Civile e dalle altre leggi speciali.

4) Le riunioni del Collegio possono tenersi in videoconferenza e/o audioconferenza, secondo le medesime modalità e alle medesime condizioni previste per lo svolgimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Scioglimento e disposizioni generali

1) Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori precisandone i poteri e gli eventuali compensi.

2) Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i soci o fra questi e la Società, o fra la Società e/o i soci ed i componenti degli organi sociali sarà di competenza esclusiva del Foro di Brescia.

3) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE

(ing. Roberto Saccone)